



Comune di Cassolnovo
Provincia di Pavia
Piazza Vittorio Veneto, 1 – cap 27023

Oggetto:

**DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
ai sensi L.R. n. 4 del 16 marzo 2016 e
D.G.R. n. XI/5714/2021 “Riordino dei reticoli
idrici di Regione Lombardia e revisione dei
canoni di polizia idraulica. Aggiornamento
della D.G.R. 14 dicembre 2020 n. XI/4037
e dei relativi allegati tecnici”**

Titolo del documento:

REGOLAMENTO

Estensore del documento:



Dott. Geologo Andrea Brambati
tel. +39 348 393 9629
mail andreabrambati@alice.it
PEC andreabrambati@pec.epap.it
Albo Geologi Lombardia, n. 1535

Timbro e firma:



Data:

Ottobre 2023

Sommario

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2. DEFINIZIONI	4
ART. 3. COMPETENZE.....	8
ART. 4. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO	8
ART. 5. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	9
ART. 6. REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	10
6.1 ATTIVITÀ VIETATE	10
6.2 ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONE COMUNALE	12
6.3 LAVORI E OPERE SOGGETTI A NULLA OSTA IDRAULICO	16
6.4 OBBLIGHI DEI FRONTISTI	16
6.5 INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA	17
ART. 7. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER IL RETICOLO IDRICO MINORE	17
7.1 ATTRAVERSAMENTI	17
7.1.1 ATTRAVERSAMENTI AEREI	18
7.1.2 ATTRAVERSAMENTI IN SUBALVEO.....	19
7.2 TOMBINATURE	19
7.3 IMBOCCO CORSI D'ACQUA INTUBATI.....	20
7.4 SOTTOPASSI	20
7.5 ARGINI	21
7.6 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO.....	21
7.7 FABBRICATI E OPERE ESISTENTI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO.....	21
7.8 FABBRICATI PERICOLANTI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	22
7.9 PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	22
7.10 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	23
7.11 RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	23
7.12 VARIAZIONI DI TRACCIATI DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE.....	23
7.13 PROGETTI ORGANICI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ALL'INTERNO DI AREE EDIFICABILI DEL P.G.T.....	24
7.14 SCARICHI IN CORSO D'ACQUA	25
7.15 CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)	27
7.16 OPERE E ATTIVITÀ NON RICOMPRESE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI	27
ART. 8. RICHIESTA DI CONCESSIONE E/O NULLA-OSTA PER INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE E ALL'INTERNO DELLE RELATIVE FASCE DI RISPETTO	27
8.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	27

8.2	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	29
8.3	SPESE D'ISTRUTTORIA.....	29
8.4	CAUZIONE	29
8.5	CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	29
ART. 9.	NORMATIVA RELATIVA AL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA CONSORTILE	30

ALLEGATI:

1. Individuazione delle fasce
2. Canoni regionali di polizia idraulica
3. Protocollo di intesa Associazione Irrigazione Est Sesia ex art. 73 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le attività vietate o soggette ad autorizzazione o nulla osta lungo gli alvei e all'interno delle relative fasce di rispetto, dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale e del Reticolo Idrico Minore nell'ambito del territorio comunale di Cassolnovo.

Vengono quindi disciplinate le attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore in capo al Comune di Cassolnovo, ad esso delegate ai sensi dell'art. 3, comma 114 della L.R. n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/1998. È inoltre demandata al comune la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'utilizzo delle aree ad esso riconducibili.

L'autorità idraulica costituisce il soggetto giuridico che ha funzione di svolgimento dell'attività di Polizia Idraulica.

Art. 2. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a. **Reticolo Idrico Principale – RIP:** i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi principale sono quelli riportati nell'Elenco delle Acque Pubbliche ed inseriti negli allegati "A" e "B" alla D.G.R. 11/5741 del 15/12/2021, per i quali l'esercizio delle attività di Polizia Idraulica compete alla Regione Lombardia (Allegato "A") o all'AIPO (Allegato "B").

I corsi d'acqua appartenenti al RIP sono il Fiume Ticino, il torrente Refreddo e la Roggia Senella.

- b. **Reticolo Idrico Minore – RIM:** i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi minore e quindi di competenza comunale (v. Allegato "D" alla D.G.R. 11/5741 del 15 dicembre 2021), sono tutti quelli non indicati come appartenenti al Reticolo Idrico Principale (v. Allegati "A" e "B" alla D.G.R. 11/5741 del 15 dicembre 2021) o al Reticolo Idrico di Bonifica (v. Allegato "C" alla D.G.R. 11/5741 del 15 dicembre 2021); sono inoltre escluse dal RIM le acque piovane non ancora convogliate in corso d'acqua.

- c. **Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica – RIB:** sono i corsi d'acqua di competenza consortile, così come elencati nell'Allegato "C" alla D.G.R. 11/5741 del 15/12/2021, per i quali l'esercizio delle attività di Polizia Idraulica è in capo ai Consorzi di Bonifica.

A Cassolnovo la competenza rispetto a tali canali è in capo al Consorzio "Associazione Irrigazione Est Sesia".

- d. **Corsi d'acqua privati:** sono quei corpi idrici che non appartengono alle precedenti categorie e in genere comprendono corsi d'acqua di minore dimensione, gli adacquatori finali, le reti scolanti minori, i fossi drenanti e di raccolta dei campi e/o delle superfici stradali, spesso non dotati di una origine e un recapito evidenti, ecc..
Non necessitano di autorizzazione idraulica e non sono dotati di fasce di rispetto relative all'esercizio della Polizia Idraulica.
Sono fatte salve le disposizioni interne ai consorzi privati e tutti i casi regolati da normative di altra origine e sono inoltre sottoposti ai vincoli e prescrizioni di natura urbanistica previsti dagli strumenti locali di pianificazione.
- e. **Fasce di rispetto e fasce di tutela:** sono costituite da porzioni di territorio in adiacenza ai corsi d'acqua, all'interno delle quali le attività sono normate ai sensi del presente regolamento; la loro ampiezza è di seguito definita nel presente articolato.
- f. **Centro edificato:** area già edificata alla stesura del presente regolamento, racchiusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi.

Ai sensi delle linee guida della D.G.R. XI/ 5714 del 15/12/2021 si hanno, inoltre, le seguenti definizioni:

Demanio idrico: ai sensi del comma 1 dell'art. 822 del Codice civile, «*appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...*».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;

- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni e al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: *«fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».*

Polizia Idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La Polizia Idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione idraulica: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- a) concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'art. 20 del presente Regolamento;
- b) concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitate ai sensi dell'art. 96 comma f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;

- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- Le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), esclusivamente sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI.

Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

Art. 3. COMPETENZE

La competenza dei corsi d'acqua presenti sul territorio di Cassolnovo è come di seguito articolata:

- Fiume Ticino – Reticolo idrico principale: competenza AIPO (v. Allegati “A” e “B” alla D.G.R. 11/5741 del 15/12/2021);
- Reticolo idrico Principale: competenza regionale;
- Reticolo Idrico Minore: competenza del Comune di Cassolnovo;
- Reticolo Idrico Consortile: competenza dell'Associazione Irrigazione Est Sesia (v. Allegato “C” alla D.G.R. 11/5741 del 15/12/2021);
- Reticolo Idrico Privato: gestione in capo ai gestori privati.

Il Comune di Cassolnovo esercita pertanto le attività di Polizia Idraulica relative al Reticolo Idrico Minore, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, rilasciando autorizzazioni, concessioni o nulla-osta ai fini idraulici, come previsto dalla D.G.R. 11/2022 del 15 dicembre 2022.

Art. 4. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO

Il Documento di Polizia Idraulica del Comune di Cassolnovo è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Tavole cartografiche:
 - Tav. 1a, 1b, 1c – Individuazione dei percorsi
 - Tav. 2a, 2b, 2c – Fasce di rispetto
- Regolamento

La classificazione e la suddivisione del reticolo idrico presente sul territorio di Cassolnovo in Reticolo Idrico Principale, Reticolo Idrico Minore, Reticolo Idrico Consortile e Reticolo Idrico Privato a cui fare riferimento è quella definita nella Relazione Tecnica e nelle relative tavole cartografiche.

Le norme relative alle attività da svolgersi all'interno delle fasce di rispetto sono definite nel presente regolamento.

Art. 5. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Il Documento di Polizia Idraulica definisce le fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

Le fasce di rispetto sono individuate tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente e adeguata a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

L'estensione delle fasce di rispetto individuata sulla cartografia del Documento di Polizia Idraulica è da considerarsi rappresentativo, in quanto gli errori e le imprecisioni intrinseci alla base topografica non possono essere risolte in questa sede.

Per tale motivo, ogni richiesta autorizzativa nelle aree limitrofe ai corsi d'acqua del reticolo idrico, dovrà essere supportata da un rilievo topografico di dettaglio che identifichi precisamente le superfici demaniali o le fasce idrauliche.

La distanza per la definizione delle fasce di rispetto deve essere misurata trasversalmente all'asse del corso idrico, non dalla mezzeria dell'asta, ma da uno dei seguenti punti di riferimento a seconda del caso specifico:

- il piede arginale esterno degli argini;
- in assenza di argini in rilevato, la sommità della sponda incisa dell'alveo;
- dal limite esterno dei manufatti, laddove le sponde siano definite da muri, scogliere, ecc.;
- dal limite esterno dei manufatti interrati.

L'Allegato 1 al presente Regolamento riporta le modalità per l'individuazione delle fasce.

Le fasce di rispetto sono individuate come di seguito:

- 10,0 metri su ciascuna sponda per i seguenti reticoli:
 - Reticolo Idrico Principale
 - Reticolo Idrico Minore
- 5,0 metri su ciascuna sponda per:
 - Reticolo Idrico di Bonifica di competenza consortile

Sul Reticolo Idrico Minore non sono individuate fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dal R.D. 523/1904.

Art. 6. REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE

6.1 ATTIVITÀ VIETATE

All'interno delle fasce fluviali precedentemente definite sono vietate le seguenti attività, così come indicate nella D.G.R. 5714 del 15/12/2022:

- a) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- b) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime e innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele o imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- c) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- d) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 10 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- c) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dall'autorità idraulica competente;
- d) le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- e) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza, dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di 4,0 metri per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

- f) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- g) le variazioni e alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- h) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- i) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- j) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- k) i lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.
- l) lo stabilimento di molini natanti;
- m) l'interclusione delle fasce di rispetto;
- n) la realizzazione di muri e/o recinzioni con elementi non asportabili e tutte quelle opere che comportino un impedimento o una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto e all'alveo;
- o) gli interventi di "ristrutturazione edilizia", "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere d), e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- p) il deposito sia permanente che temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m) del D.Lg. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.);
- q) il deposito anche provvisorio di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli temporanei (secondo le modalità previste dalla normativa specifica in materia) necessari

per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica, connessi ad attività estrattiva autorizzata dalla Provincia di Pavia e di letame per uso agronomico;

- r) sono vietati gli interventi con occupazione o riduzione delle aree di espansione e divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Sono vietate le nuove edificazioni, di manufatti anche totalmente interrati, di ogni tipo di impianto tecnologico e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 10,00 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua.

Fanno eccezione, e quindi non sono vietate, le opere attinenti alla difesa, alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque, anche a scopo idroelettrico, nonché gli attraversamenti dei corsi d'acqua, per i quali è necessaria comunque il rilascio della concessione.

I tratti di corsi d'acqua tombinati dovranno essere verificati idraulicamente e l'Amministrazione competente, in base ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

6.2 ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONE COMUNALE

Ai sensi degli artt. 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità Idraulica competente, così come definita in precedenza, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c) del R.D. n. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dall'opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili, ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo della intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altro materiale nel letto di fiumi, torrenti e canali pubblici è materia di esclusiva competenza della Regione Lombardia. L'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne essere lesi il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati;
- i) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recare pregiudizio alle vie alzaie ove esistano, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie;
- j) gli interventi che prevedono la demolizione (parziale o totale) di edifici e/o dei manufatti che comportino il miglioramento delle condizioni idrauliche o di accesso al corso d'acqua per la manutenzione.

In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata, con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione comunale provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione), assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere degli interventi ai proprietari;

- k) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., nei casi previsti e secondo le modalità ammesse dall'art. 11 della L.R. 15.03.2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di

difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua", richiamati all'interno del successivo articolo 7.7;

- l) gli interventi di adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza del lavoro, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di adeguamento energetico degli edifici, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume, nei casi previsti e secondo le modalità ammesse dall'art. 11 della L.R. 15/03/2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua", richiamati all'interno del successivo articolo 7.7;
- m) gli interventi volti alla mitigazione delle vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti, nonché al miglioramento della tutela della PUBBLICA incolumità, senza aumenti di superficie, volume e del carico insediativo (compreso il cambio di destinazione d'uso a ciò finalizzato); nei casi previsti e secondo le modalità ammesse dall'art. 11 della L.R. 15/03/2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua", richiamati all'interno del successivo articolo 7.7;
- n) la realizzazione di aree standard e legati alla viabilità, sia veicolare che ciclopedonale, purché non altrimenti localizzabili e realizzati in modo da non modificare, se non in senso migliorativo, il regime idraulico del corso d'acqua, senza la realizzazione di attrezzature fisse, manufatti sporgenti e tutto quanto possa interferire con le operazioni di manutenzione e pulizia delle aste idriche;
- o) la realizzazione di opere e infrastrutture per la regimazione delle acque, la derivazione e la restituzione delle stesse, anche a scopo idroelettrico.
- p) la posa in opera di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili previa verifica a seguito di studio di compatibilità idraulica dell'intervento esternamente la fascia di 4,0 m dal ciglio della sponda;
- q) la posa in opera di pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche, etc. esternamente alla fascia di 4,0 m dalla sponda; la posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo, esternamente la fascia di 4,0 m dalla sponda;
- r) scarichi per acque meteoriche, scolmatori di troppo pieno di acque fognarie e scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici;

s) restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e difesa idraulica;
- opere di derivazione e restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del PAI (artt. da 28 a 39);
- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);
- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, artt. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI).

Per il principio di non ridondanza, le norme di riferimento per tali zone non sono qui riprodotte e si rimanda alla relativa documentazione normativa vigente per la loro applicazione.

Resta fermo che:

- per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'autorità idraulica competente può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente;
- gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti;

- non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovassero, in contrasto alla normativa vigente, all'interno della fascia di rispetto.

6.3 LAVORI E OPERE SOGGETTI A NULLA OSTA IDRAULICO

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10,0 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.).

6.4 OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del R.D. sono consentite *“le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo”*. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, *«...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”*.

È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del R.D. n. 523/1904, sono a esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

6.5 INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA

- a) È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.
- b) La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente (per il RIM il Comune) che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.
- c) Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.
- d) Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.
- e) Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Art. 7. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER IL RETICOLO IDRICO MINORE

7.1 ATTRAVERSAMENTI

Le opere di attraversamento consentite dal presente regolamento dovranno essere supportate da un'adeguata verifica di compatibilità idraulica e non dovranno creare danno a proprietà di terzi.

7.1.1 Attraversamenti aerei

Gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua (ponti, gasdotti, fognatura, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6,00 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po allegata alla Deliberazione n. 2/99 del 11 maggio 1999.

Nel caso di attraversamenti realizzati con manufatti aventi luce inferiore a 6,00 m, è facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere l'applicazione in tutto o in parte della suddetta direttiva. In qualunque caso, il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che consideri una portata di progetto per le verifiche idrauliche del ponte calcolata per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni e franco minimo di 1 metro.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate; in tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto.

I manufatti di attraversamento, indipendentemente dalle loro dimensioni, non devono in ogni caso restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, né comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione libera di deflusso.

Per gli attraversamenti di linee elettriche ad alta tensione, per motivi di sicurezza delle operazioni di manutenzione lungo il corso d'acqua, sarà necessario mantenere un'altezza minima dall'alveo pari a 8 m.

Non è ammessa la costruzione di pali o tralicci asserviti a linee tecnologiche sospese all'interno delle fasce idrauliche.

L'insieme delle opere costituenti l'attraversamento non deve comportare condizionamenti al deflusso della piena e indurre modificazioni dell'assetto morfologico dell'alveo. Dovrà essere garantito un franco idraulico di 1 metro tra l'intradosso delle strutture e la quota di massima piena verificata con un tempo di ritorno di 100 anni. L'orientamento delle pile (ed eventualmente delle spalle) deve essere parallelo al filone principale della corrente. Nel caso

in cui la verifica di compatibilità idraulica degli attraversamenti esistenti non fosse adeguata rispetto alle prescrizioni precedentemente indicate, l'Amministrazione competente al rilascio del parere idraulico di compatibilità (nulla-osta idraulico) definisce le condizioni di esercizio transitorio delle opere, valide fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento. La soluzione di intervento deve essere definita in funzione del grado di inadeguatezza riscontrato e delle caratteristiche della struttura esistente.

7.1.2 Attraversamenti in subalveo

Nel caso di attraversamenti dei corsi d'acqua realizzati in subalveo, fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi inerenti la normativa edilizia e la presenza di vincoli di natura paesistico-ambientale, questi dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

La quota di posizionamento dei manufatti, anche in caso di corsi d'acqua non in approfondimento, non deve mai essere inferiore a 50 cm rispetto alla quota attuale di scorrimento, inoltre non deve essere in alcun modo modificata la sezione naturale dell'alveo in corrispondenza dei manufatti stessi. Per il solo caso di alvei artificiali in calcestruzzo, in caso di inderogabile e documentata necessità progettuale e tecnica, l'approfondimento degli attraversamenti in subalveo rispetto alla quota di fondo alveo potrà essere inferiore a 50 cm.

Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle normative vigenti in materia.

7.2 TOMBINATURE

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni posta a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza reciproca tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto": *"I pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20 – 25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili"*.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

7.3 IMBOCCO CORSI D'ACQUA INTUBATI

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentabile o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti etc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti e ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

7.4 SOTTOPASSI

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

7.5 ARGINI

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e il miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

7.6 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere all'Amministrazione comunale il risarcimento di danni ai fabbricati, alle piantagioni o altro situati all'interno delle fasce di rispetto e causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo o imperizia dei soggetti che, su ordine dell'Amministrazione comunale, abbiano effettuato l'intervento.

7.7 FABBRICATI E OPERE ESISTENTI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Per quanto riguarda gli interventi ammissibili su fabbricati esistenti e ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, si rimanda a quanto riportato nell'art. 11 della L.R. n. 4 del 15 marzo 2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua", di seguito riassunta:

- per i fabbricati e le opere esistenti privi di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica negativa (da effettuarsi secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del Fiume Po) ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi solo gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- per i fabbricati e le opere esistenti dotati di titolo legittimante ma con verifica di compatibilità idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di

risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato;

- per i fabbricati e le opere esistenti privi di titolo legittimante ma con verifica di compatibilità idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia;
- per i fabbricati e le opere esistenti dotati di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica positiva sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

Il parere vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'Autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 2, della L.R. 12/2005. Il parere è rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

7.8 FABBRICATI PERICOLANTI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione degli interventi. In caso di inadempienza o di urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

7.9 PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre agli uffici competenti dell'Agazia del Demanio, le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione del reticolo minore dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio. L'Amministrazione comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si rammenta che, ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

7.10 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni.

7.11 RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 380/01.

L'Amministrazione comunale sarà sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, derivante o conseguente, alla realizzazione delle opere difformi o abusive e il committente delle stesse dovrà rispondere in prima persona in caso di danni arrecati a terzi.

7.12 VARIAZIONI DI TRACCIATI DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Potranno essere autorizzati dalla U.T.R. di Pavia i progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche e alla tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica.

A supporto dell'intervento sarà necessario redigere uno studio idraulico di dettaglio per il corretto dimensionamento delle opere e il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia di rispetto.

Sarà necessaria l'acquisizione del parere dell'Autorità Idraulica competente (il Comune) e dell'U.T.R. di Pavia, oltre che di una liberatoria dei proprietari dei mappali limitrofi al tracciato, che accettino l'apposizione dei relativi vincoli.

Sarà infine necessario procedere alla richiesta di sdemanializzazione delle aree precedentemente occupate dall'alveo, presentando istanza all'Agenzia del Demanio. L'Amministrazione comunale dovrà fornire il nulla-osta idraulico.

Si rammenta che, ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione, non possono essere oggetto di sdemanializzazione, pertanto in caso di variazione del tracciato anche le aree delle nuove inalveazioni, oltre a quelli del vecchio tracciato, sono intestate al demanio idrico.

7.13 PROGETTI ORGANICI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ALL'INTERNO DI AREE EDIFICABILI DEL P.G.T.

Per le aree edificabili previste dal P.G.T. e interessate dalla presenza di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, con alvei non appartenenti al demanio pubblico dello Stato, è consentito presentare progetti organici di sistemazione idraulica.

In particolare i progetti di sistemazione idraulica potranno prevedere:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato;
- ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152/006, i nuovi alvei dovranno essere a cielo aperto e in terra, al fine di favorire la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Resta comunque vietata la copertura dei nuovi corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica.

I nuovi corsi d'acqua verranno inseriti nel Reticolo Idrico Minore, a cura e onere del proponente che dovrà provvedere a intestare al demanio i nuovi tracciati, e saranno soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

I suddetti progetti organici di sistemazione idraulica dovranno essere sottoposti all'approvazione da parte del soggetto competente e dovranno essere corredati di:

- relazione idraulica a firma di un tecnico abilitato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;

- progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio degli eventuali nuovi corsi d'acqua;
- proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità alla presente normativa;
- individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- domande di autorizzazione compilate in conformità alla presente normativa per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

7.14 SCARICHI IN CORSO D'ACQUA

L'autorizzazione agli scarichi nei corsi d'acqua viene rilasciata dal soggetto competente esclusivamente ai fini idraulici sotto l'aspetto della quantità delle portate conferite.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.

Per quanto concerne l'aspetto quantitativo si introduce una distinzione:

- lo scarico delle acque fognarie depurate e delle acque industriali nei corsi d'acqua, richiederà, da parte del richiedente l'autorizzazione, la verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate dalla documentazione richiesta dagli Enti competenti.

Nel caso del Reticolo Idrico Minore si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 8.1: tra i documenti specialistici di cui al punto 2 si prescrive la redazione di una relazione idrologica e idraulica, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia, con i metodi e i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, che dimostri la compatibilità idraulica dello scarico nel ricettore;

- lo scarico di acque meteoriche e quelle degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica", come integrato dal R.R. 8 del 19 aprile 2019, è soggetto all'osservanza del citato R.R. 7 e s.m.i..

È facoltà dell'Ente Gestore di competenza (Regione, Comune, Consorzio di Bonifica, Consorzio privato) dei corsi d'acqua ricettori, indicare limiti quantitativi più restrittivi rispetto a quelli sopra indicati definiti da R.R. 7/2017, in ragione di specifiche caratteristiche di sito o delle particolari funzioni del corso d'acqua; tali limiti, in base ai quali dovrà essere previsto il dimensionamento delle opere di raccolta, accumulo e scarico

controllato delle acque meteoriche, dovranno essere esplicitati nel parere rilasciato dall'Ente Gestore;

- lo scarico di acque meteoriche e quello degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche non ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 e del R.R. n. 9 del 19 aprile 2019, ma che richiedano l'attivazione ex novo o la regolarizzazione di uno scarico preesistente, saranno subordinati alla verifica idraulica dell'idoneità del corso d'acqua ad accogliere il nuovo scarico.

In ogni caso, dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale e industriale;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

L'unico caso in cui, per lo scarico di acque meteoriche non ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. 7 del 23 novembre 2017 n. 7, in deroga a quanto sopra, è ammesso lo scarico tal quale delle acque meteoriche in rete fognaria o in corpo idrico è il caso di scarichi già esistenti e qualora sussista l'impossibilità tecnica di realizzare bacini di accumulo (ad esempio per abitazioni del centro storico prive di cortili interni e direttamente affacciantisi sulla strada), previa monetizzazione secondo quanto previsto dal R.R. 7/2017.

Si evidenzia anche in questo caso come sia facoltà dell'Ente Gestore/Regolatore (Regione, Comune, Consorzio privato) dei corsi d'acqua ricettori dello scarico individuare limiti quantitativi più restrittivi rispetto a quelli sopra indicati, in ragione delle specifiche caratteristiche di sito o delle particolari funzioni del corso d'acqua; tali limiti, in base ai quali dovrà essere previsto il dimensionamento delle opere di raccolta, accumulo e scarico controllato delle acque meteoriche, dovranno essere esplicitati nel parere rilasciato dall'Ente Gestore.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua e dei manufatti del ricettore.

Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che pur non essendo oggetto di specifica tutela ai sensi del presente Regolamento, risulti a valle immissario di canali assoggettati a tutela, dovrà essere richiesta la concessione all'Ente gestore del ricettore (Regione, Comune, Consorzio privato), previa verifica di capacità di smaltimento delle portate immesse.

7.15 CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel Reticolo Idrico Minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

7.16 OPERE E ATTIVITÀ NON RICOMPRESE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI

Nei casi non ricompresi nei precedenti articoli si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso determinando il divieto o l'autorizzazione.

Art. 8. RICHIESTA DI CONCESSIONE O NULLA-OSTA PER INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE E ALL'INTERNO DELLE RELATIVE FASCE DI RISPETTO

8.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Le domande per le richieste di nulla-osta o di autorizzazione ai fini idraulici o di concessione (se vi è occupazione di aree demaniali) all'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili, sono da redigersi secondo il modello fac-simile di cui all'Allegato G alla D.G.R. 11/5741 del 15 dicembre 2021 e corredate dagli allegati ivi elencati.

Le domande dovranno essere presentate al Comune di Cassolnovo secondo le modalità operative vigenti al momento della presentazione (portali informatici dedicati).

Previa istruttoria tecnica da parte del settore tecnico del Comune di Cassolnovo, l'Amministrazione comunale rilascerà apposito atto di concessione provvisto del relativo disciplinare, redatti secondo i fac-simile di cui all'allegato precedentemente citato.

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. Una volta eseguite le operazioni di messa in sicurezza si dovrà provvedere alla presentazione della richiesta secondo quanto stabilito nel presente articolo.

La documentazione progettuale minima da presentarsi comprende:

1. Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato), con:
 - individuazione del luogo e motivazione della domanda;
 - descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
 - nel caso di attraversamenti con botti a sifone, indicazione dei presidi di protezione da sedimenti e ostruzione;
 - programma di manutenzione dell'opera, con indicazione delle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi;
 - assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto si prevede di realizzare e per i danni arrecati a terzi che possono essere causati sia durante i lavori che in seguito, a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione / concessione;
2. Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):
 - verifiche idrologiche ed idrauliche;
 - relazione geologica;
 - relazione di calcolo delle strutture;
3. Elaborati grafici:
 - corografia in scala 1:10.000 con l'indicazione della posizione dell'intervento;
 - estratto di mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - estratto del P.G.T. con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;
 - profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
 - sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
 - particolari costruttivi e strutturali, se necessario;
4. Parere del soggetto titolare della concessione demaniale, nel caso di interventi interessanti corsi d'acqua industriali o irrigui in concessione.

Per gli interventi concernenti lo scarico in corso d'acqua, tale parere dovrà riportare l'eventuale limite quantitativo imposto allo scarico, qualora più restrittivo di quello individuato nel Paragrafo 7.14. Fermo restando quanto dovuto per il rispetto del R.R. 7/2017 e del R.R. 9/2019 in merito al principio di invarianza idraulica e idrologica.

Per interventi e opere ricadenti all'interno di eventuali Parchi, qualora istituiti, se dovuto sarà necessario ottenere parere positivo dell'Ente Parco.

8.2 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

All ricevimento della domanda un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione.

L'Ufficio ha la facoltà di richiedere, qualora la documentazione presentata risultasse carente o non chiara, le integrazioni e le specifiche che siano ritenute necessarie, fissando un termine non inferiore a giorni 30 per la nuova presentazione.

Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata, oppure decorso invano il termine di cui al paragrafo precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Negli atti autorizzati o concessori verranno stabiliti, con specifici disciplinari redatti secondo il modello fac-simile di cui all'Allegato G alla D.G.R. 11/5741 del 15 dicembre 2021 e s.m.i., dovranno essere sottoscritti per accettazione del richiedente: le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione.

8.3 SPESE D'ISTRUTTORIA

In fase di presentazione e consegna della richiesta saranno da saldarsi le spese di istruttoria stabilite dall'Amministrazione comunale e vigenti alla data dell'inoltro della richiesta.

Qualora tali spese non fossero saltate in concomitanza con la domanda, i tempi procedurali avranno decorrenza dalla presentazione dell'attestato di pagamento.

8.4 CAUZIONE

Il rilascio di concessioni di Polizia Idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone.

La cauzione, ove nulla osti, sarà restituita al termine di validità dell'autorizzazione o concessione medesima.

8.5 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le autorizzazioni o concessioni (se vi è occupazione di aree demaniali) per l'esecuzione di opere e di interventi sul Reticolo Idrico Minore, sono soggette al pagamento del canone di polizia idraulica calcolato dal Comune in analogia agli importi stabiliti nell'Allegato "F" alla D.G.R. 11/5741 del 15 dicembre 2021 e s.m.i..

Il canone:

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.Lgs. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le autorizzazioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascuno mese di validità del provvedimento autorizzativo; la frazione di mese deve intendersi per intero (L.R. n. 26 del 17 dicembre 2001);
- la cauzione presentata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di autorizzazione, è dovuta per importi superiori a EURO 258,23 (L.R. n. 26 del 17 dicembre 2001).

In Allegato 2 si riportano i canoni vigenti alla data di redazione del presente Regolamento, che saranno sostituiti di volta in volta con quelli aggiornati da Regione Lombardia.

Art. 9. NORMATIVA RELATIVA AL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA CONSORTILE

Le attività sui corsi d'acqua e all'interno delle fasce di rispetto in gestione al Consorzio Associazione Irrigazione Est Sesia, sono normati dal "Regolamento di Polizia Idraulica" definito ai sensi del comma 3, art. 6 dello Statuto dell'Associazione Irrigazione Est Sesia - Deliberazione n. 4 dell'Assemblea dei Delegati nella riunione del 31 luglio 2018 - dalla Giunta Regionale della Lombardia con Deliberazione n. 270 del 28 giugno 2018 e dalla Giunta Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 39-7300 del 30 luglio 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte il 09/08/2018.

In Allegato 3 si riporta il "Protocollo di intesa Associazione Irrigazione Est Sesia ex art. 73 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616", stipulato tra Regione Lombardia e Regione Piemonte, che definisce le procedure di approvazione e modifica dello statuto dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, nonché le modalità di vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in favore di tale Consorzio di irrigazione e bonifica.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

SCHEMI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ESTENSIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA

ALVEO NATURALE

Sommità della sponda incisa




Figura 1: Punti di misurazione per la misurazione delle fasce di rispetto in alveo naturale.

ALVEO CON ARGINE ARTIFICIALE

Punto di partenza per la misurazione effettiva dell'estensione delle fasce di rispetto

Limite esterno del manufatto

Muro in CLS, scogliera in massi ciclopici, ...

Piede esterno dell'argine




Figura 2: Punti di misurazione per la misurazione delle fasce di rispetto in alveo artificiale.

ALVEO TOMBINATO

Limite esterno del manufatto

Punto di partenza per la misurazione effettiva dell'estensione delle fasce di rispetto

Punto di partenza per la misurazione effettiva dell'estensione delle fasce di rispetto




Figura 3: Punti di misurazione per la misurazione delle fasce di rispetto in alveo artificiale e tombinato.

ALLEGATO 2

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€ 1,60 per metro lineare Importo minimo € 80,10
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,20 per metro lineare Importo minimo € 160,20
Note per A.1 A.2	<p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come una linea separata. Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata.</p> <p>Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (A.1 e A.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.</p>	
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	Gratuito
	<p>Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015). Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.</p>	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	€ 80,10
Note per C.1	<p>Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza dell'impalcato fino a metri 5.00.</p> <p>Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.</p>	
C.2	Passerelle - ponti - tombine - sottopassi.	€ 4,26 per metro quadro Importo minimo € 160,20
Note per C.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di € 8,52 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.</p>	
Note per C.1 C.2	<p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: € 2,13 per metro quadro (€ 4,26 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica).</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: € 8,52 per metro quadro (€ 17,04 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica).</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica asseverata da un tecnico abilitato. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto.</p> <p>Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone.</p> <p>Solo per i ponti adeguati e compatibili che attraversano i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle.</p> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (C.1 e C.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.</p> <p>Gli attraversamenti (ponti) e le percorrenze in aree demaniali delle infrastrutture ferroviarie non sono soggetti al pagamento di alcun canone di polizia idraulica, così come stabilito da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 957 del 17 marzo 2017. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.</p>	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
S	Scarichi	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	€ 80,10
Note per S.1	<p>Il canone è applicato per ogni bocca di scarico. Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": <ul style="list-style-type: none"> che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è raddoppiato; Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero. <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.1), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione</p>	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 160,20 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 160,20 Importo massimo € 1.602,00
Note per S.2	<p>Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 160,20; da 16 a 30 cm € 320,40; da 31 a 45 cm € 480,60; ecc...) Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata.</p> <p>Al calcolo del canone per gli scarichi S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7", dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: € 80,10 per ogni 15 cm di diametro o multipli; Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": <ul style="list-style-type: none"> che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": è applicato il seguente aumento: € 320,40 per ogni 15 cm di diametro o multipli; Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; <p>Restano valide tutte le prescrizioni dalle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (seppure associati a interventi tenuti all'applicazione del regolamento stesso), e/o che non sono compatibili con il regime del corso d'acqua ricettore, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro 5 anni prorogabili fino ad un massimo di 10 a seconda della complessità tecnica e/o dell'impatto economico o a seconda della numerosità degli interventi. Il Dirigente competente, sulla base di una specifica istruttoria tecnico-economica, valuterà l'opportunità e la durata della proroga. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Gli scarichi finalizzati unicamente alla restituzione delle acque emunte da pozzi di prima falda, realizzati al solo scopo di controllare la risalita della falda nell'area milanese e senza uso dell'acqua estratta, sono esentati dal pagamento del canone di polizia idraulica e soggetti esclusivamente all'acquisizione del nulla osta idraulico al fine di valutare le portate restituite e la capacità ricettiva del corso d'acqua (D.g.r. n. 35228 del 24 marzo 1998) Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione</p>	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€ 480,60
Note per S.3	<p>Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
T	Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€ 80,10
Note per T.1	<p>Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi. Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad un argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa. La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita. Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella. La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.</p>	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€ 160,20 per chilometro Importo minimo € 160,20

Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro o frazione. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada, liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail, impianti di illuminazione e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici). Gratuito
Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, impianti di illuminazione e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 224,23 per ettaro Importo minimo € 160,20
Note per O.1.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro o frazione. Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullasta idraulico da rilasciare per singolo intervento (vedi voce Z.10) Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1.1. I titolari di concessione per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€ 181,52 per ettaro Importo minimo € 160,20
Note per O.1.2	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro o frazione. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le concessioni relative a beni demaniali finalizzate alla realizzazione di impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, sono rilasciate o rinnovate solo ad aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile (LR 31/2008 art. 50 bis comma 2 -Arboricoltura da legno e pioppicoltura).	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,22 per metro quadro Importo minimo € € 160,20
Note per O.2	Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,26 per metro quadro Importo minimo € 160,20
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,13 per metro quadro Importo minimo € 1067,78
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,07 per metro quadro Importo minimo € 2.135,58
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,54 per metro quadro Importo minimo € 10.677,88
Note per O.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Rientrano in questa categoria anche le porzioni di aree demaniali che si estendono a retro di muri e/o opere di difesa spondale.	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 115, comma 3, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce O.6).	Gratuito
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene è prevista la concessione a titolo gratuito, anche per uso agricolo, subordinata all'osservanza delle attività di manutenzione dell'area al fine di mantenerne e garantirne la funzionalità idraulica. Le attività e le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno definite in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 160,20
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro	€ 25,71/ha Importo minimo € 160,20
Note per O.6	Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla osta idraulico (vedi voce Z.9) Sono ammessi più sfalci per anno solare.	

OPERE/ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO (elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo)	
Codice	Descrizione voci
Z.1	Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi)
Z.2	Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari)
Z.3	Sistemazione edifici in fascia di rispetto (manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza aumenti di volumetria e modifiche di destinazione d'uso, ponteggi provvisori ecc...)
Z.4	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti a una concessione di derivazione di acqua pubblica
Note per Z.4	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.
Z.5	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti
Z.6	Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto
Z.7	Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi)
Z.8	Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali ecc... nonché attività di pascolo e transumanza
Z.9	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro. Il nulla-osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare.
Note per Z.9	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.6
Z.10	Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro
Note per Z.10	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.1.1. Il nulla-osta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I titolari di nulla-osta, per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I titolari di nulla-osta devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITab" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.
Z.11	Realizzazione e manutenzione di difese radenti (difese spondali, muri o scogliere, ecc...) che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo
Note per Z.11	Interventi di autoprotezione realizzati da soggetti privati nel rispetto delle condizioni idrauliche e funzionali al buon regime del corso d'acqua (per quelle realizzate da enti pubblici vedi punto 10 delle note generali)


Note Generali

1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e ss.mm.ii.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a € 80,10 o € 160,20 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3.	Nel caso di multi-titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a € 16,02
4.	Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.
5.	I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.
6.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
7.	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione.
8.	I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti al reticolo idrico principale.
9.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppato per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
10.	La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche da parte di Enti Pubblici (difese spondali, muri o scogliere, briglie, soglie, ecc...) in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, funzionali al buon regime del corso d'acqua, non è soggetta al rilascio di concessione né al pagamento di alcun canone; nell'iter procedimentale per la realizzazione delle stesse è comunque necessario, ai sensi del R.D. n. 523/1904, acquisire l'autorizzazione idraulica dell'autorità idraulica competente.
11.	Gli attraversamenti pedonali dei corsi d'acqua montani di limitata rilevanza, che non ostacolano il regime naturale del corso d'acqua (attraversamenti della rete sentieristica e simili), non sono soggetti al rilascio di concessione/nulla osta da parte dell'Autorità Idraulica competente.
12.	Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, debba essere applicato.


AREE INTERESSATE

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.


Schema 1: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.



Schema 2: corsi d'acqua con argini in rilevato.




Schema 3: fiumi di grandi dimensioni con golene⁽¹⁾ ed argini.



- (1) Con il termine di **golena** si fa riferimento all'area compresa tra la riva di un corso d'acqua e il piede degli argini, si tratta della regione fluviale, anche una vasta area, che può essere naturalmente invasa dalle acque del fiume stesso durante eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione di laminazione.

Schema 4: canali e navigli affiancati da strade alzaie.



ALLEGATO 3

**PROTOCOLLO DI INTESA ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA EX ART. 73 D.P.R. 24
LUGLIO 1977, N. 616.**

INTESA
EX ART. 73 D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616

PER LE PROCEDURE DI APPROVAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO, PER LA VIGILANZA E PER L'ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI REGIONALI SULL'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA, CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA CON SEDE A NOVARA.

Tra

la REGIONE LOMBARDIA

nella persona di Viviana Beccalossi, nata a Desenzano del Garda (BS), il 10 settembre 1971, nella sua qualità di Assessore pro-tempore, autorizzata alla sottoscrizione dal Presidente Roberto Maroni con lettera del 6 dicembre 2016 Prot. n. A1.2016.0133794.

e

la REGIONE PIEMONTE

nella persona di Giorgio Ferrero, nato a Torino (TO), il 18 febbraio 1966, nella sua qualità di Assessore pro-tempore, autorizzato alla sottoscrizione dal Presidente Sergio Chiamparino con atto n. 25022/12 PRE, classificazione 1.50.20/02-A12/58 del 30/11/2016.

Premesso che nel 2012 l'assetto dei Consorzi di bonifica e irrigazione è mutato a seguito delle azioni regionali per il riordino dei Consorzi e in particolare:

a) per la Regione Lombardia:

- ✓ la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) – Titolo VII “Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione”;
- ✓ la l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale – e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica);
- ✓ la l.r. 24 dicembre 2012, n. 20 (Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Irrigazione Est Sesia quale ente gestore del comprensorio interregionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia supplemento n. 52 del 28/12/2012);
- ✓ la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).

b) per la Regione Piemonte:

- ✓ la l.r. 9/8/1999 n. 21 “Norme in materia di bonifica e irrigazione”, con le ss.mm.ii;
- ✓ la deliberazione del Consiglio regionale 4/12/2012 n. 194-44895, di approvazione dell'Intesa, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 20/12/2012.

Le parti convengono quanto di seguito

Articolo 1
(Finalità ed oggetto)

1. La presente Intesa, che fa seguito alle precedenti Intese sottoscritte il 20 febbraio 2009 e il 10 dicembre 2012, definisce le procedure di approvazione e modifica dello Statuto, nonché le modalità e le procedure per la vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi delle Regioni sull'Associazione Irrigazione Est Sesia Consorzio di irrigazione e bonifica (di seguito denominato Consorzio), Ente con sede a Novara che opera nei territori del comprensorio interregionale, di cui all'articolo 2 della presente Intesa.

Articolo 2
(Delimitazione del comprensorio interregionale)

1. Il comprensorio di irrigazione e bonifica interregionale del Consorzio è costituito:
 - a) dalla "Pianura irrigua Novarese-Lomellina" - come già delimitata dalla Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2012, n. IX/2994 (comprensorio n. 1 Lomellina - Oltrepò) e dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2003, n. 30 - 11459;
 - b) dalla "Pianura e Collina dell'Oltrepò Pavese", come delimitata dalla Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2012, n. IX/2994 (comprensorio n. 1 Lomellina - Oltrepò);
 - c) dall'"Alta Pianura Novarese", come delimitata dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2010, n. 48/764.
2. Le eventuali proposte di adeguamento della delimitazione del comprensorio, derivanti da esigenze di accorpamento di territori non inclusi nel detto comprensorio, purché omogenei sotto il profilo della continuità idrografica e idraulica ed appartenenti alla medesima Regione, sono approvate dalla Regione competente per territorio, in conformità con le disposizioni previste dalle leggi vigenti in Regione Lombardia e in Regione Piemonte e previo parere dell'altra Regione espresso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).
3. Le modifiche di cui al comma 2 devono essere recepite dallo Statuto del Consorzio entro centottanta giorni dall'approvazione delle stesse.

Articolo 3
(Costituzione e natura giuridica del Consorzio)

1. Il Consorzio, costituito con atto 14 luglio 1926 registrato a Novara il 6 ottobre 1926 al n. 76, opera come gestore dell'intero comprensorio di cui all'art. 2.
2. Il Consorzio di cui al comma 1:
 - a) è riconosciuto consorzio di irrigazione con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, agli effetti del R.D. 13 agosto 1926 n. 1907, con estensione del vincolo consorziale a tutti gli utenti di acque demaniali nel comprensorio delimitato dai fiumi Sesia, Ticino e Po - comprendente la Pianura Novarese (Piemonte) e la Lomellina (Lombardia) - e successivamente (con Decreto 18 gennaio 1934 n. 138 del Ministero dell'Agricoltura) anche agli utenti di acque non demaniali gestite dal Consorzio nel comprensorio stesso;
 - b) è riconosciuto consorzio irriguo con Decreto 3 settembre 1940 n. 3721/4631 del Ministero dell'Agricoltura, assumendo la natura giuridica e la qualifica di consorzio di miglioramento fondiario ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;
 - c) è autorizzato con Decreto 13 dicembre 1955 n. 34500 del Ministero dell'Agricoltura, ad assumere, tenendo distinte le rispettive gestioni, le funzioni di consorzio di bonifica e a provvedere, direttamente o in concessione, all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle relative opere per i settori del comprensorio classificati ai sensi di legge, classifica estesa all'intero comprensorio consorziale con D.P.R. 26 aprile 1964 n. 1655; per tale separata gestione è stata approvata l'istituzione di appositi Organi statutari con Decreto 12 marzo 1976 n. 11531 del Ministero dell'Agricoltura.

Articolo 4
(Statuto)

1. Il Consorzio è retto da uno Statuto che ne disciplina il funzionamento in conformità con le disposizioni previste dalle leggi vigenti in Regione Lombardia e in Regione Piemonte e tiene conto anche della presente Intesa interregionale.
2. Lo Statuto deve almeno contenere disposizioni inerenti a:
 - a) costituzione, natura giuridica, sede, finalità, compiti, articolazioni e cartografia del comprensorio;
 - b) vincolo consorziale;
 - c) gestione delle acque consorziali;
 - d) organizzazione e funzionamento del consorzio;
 - e) vincoli, discipline consorziali e facoltà del consorzio.
3. Per garantire la rappresentanza dei territori del comprensorio, articolato in zone, distretti e tenimenti isolati, e dei tipi di utenti, distinti in irrigui, industriali e di bonifica, lo Statuto deve prevedere almeno i seguenti Organi istituzionali, eletti e nominati

secondo le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto stesso e dal Regolamento elettorale consortile:

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consorzio;
- d) il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza dei territori regionali interessati, lo Statuto deve prevedere la nomina di due Vicepresidenti, uno dei quali con ruolo di Vicario ed espressione del territorio regionale diverso da quello di cui è espressione il Presidente.
5. Ogni Regione nomina un proprio rappresentante nell'Assemblea dei Delegati, che siede di diritto nel Consiglio di Amministrazione, e un membro effettivo e un supplente nel Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea dei Delegati e trasmesso alla Giunta regionale della Lombardia e del Piemonte entro i successivi trenta giorni per l'approvazione.
7. Lo Statuto può essere modificato su iniziativa del Consorzio e anche su richiesta, adottata d'intesa, delle Regioni.
8. Lo Statuto e le relative modifiche sono approvati in accordo dalla Regione Lombardia e dalla Regione Piemonte entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta. Qualora le Regioni richiedano modifiche o integrazioni, il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino a un massimo di trenta giorni.
9. Le deliberazioni regionali di approvazione dello Statuto sono pubblicate sui rispettivi Bollettini Ufficiali. Lo Statuto ha efficacia dalla data dell'ultima pubblicazione.

Articolo 5 (Piani)

1. Per il territorio facente parte delle "Zone di bonifica", come definite dallo Statuto, il Consorzio predispone e adotta il Piano di classificazione degli immobili sulla base dei criteri approvati dalle Regioni.
2. Se il Piano di cui al comma 1 interessa aree di entrambe le Regioni, si applicano i criteri della Regione sul cui territorio ricade la maggiore parte della superficie pianificata. Se il Piano interessa il territorio di una sola delle due Regioni, si applicano i criteri della Regione interessata.

3. L'approvazione del Piano avviene secondo le seguenti modalità:

- a) se interessa sia territori lombardi sia territori piemontesi, il Piano è approvato da entrambe le Regioni, seguendo le procedure previste dai criteri applicati in ciascuna Regione;
- b) se interessa solo il territorio lombardo o solo quello piemontese, il Piano è approvato dalla Regione territorialmente competente, secondo le proprie procedure, dandone comunicazione all'altra Regione.

4. Il Consorzio predispone e adotta, per l'intero comprensorio, il Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale sulla base delle metodologie approvate dalla Giunta regionale della Lombardia. Il Piano è approvato in accordo da entrambe le Regioni.

Articolo 6

(Reticolo idrico consortile e polizia idraulica)

1. Per il territorio lombardo, il Consorzio effettua una ricognizione per l'individuazione o per eventuali modificazioni del reticolo idrico di competenza, che deve essere approvata dalla Giunta regionale della Lombardia, in conformità alle proprie disposizioni legislative e amministrative vigenti.
2. Al fine di assicurare l'unitarietà e la razionalità del comprensorio irriguo, all'intera rete idrica consortile in Regione Lombardia e in Regione Piemonte si applica un unico regolamento, i cui criteri, procedure e canoni elaborati originariamente dall'amministrazione demaniale traggono riferimento dal R.D. 8/5/1904 n. 368.
3. Il Regolamento di polizia idraulica di cui al comma 2, adottato dal Consorzio, è trasmesso alla Regione Lombardia e alla Regione Piemonte per l'approvazione con deliberazione delle rispettive Giunte regionali.
4. In deroga all'articolo 85 della legge regionale della Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), si applica quanto previsto dal R.D. 8/5/1904 n. 368.

Articolo 7

(Finanziamento delle opere di interesse comune)

1. Le Regioni possono finanziare le opere di bonifica e di irrigazione presenti nel proprio territorio.
2. Per le opere di interesse comune le Regioni possono stipulare Accordi di Programma o di Cooperazione.
3. Per eccezionali ragioni tecnico idrauliche e di difesa idraulica finalizzate ad una migliore funzionalità dell'opera oggetto di intervento, gli interventi finanziati da

una Regione sul tratto di canale ricadente nel territorio di competenza possono estendersi anche al tratto successivo o al precedente ricadente nel territorio dell'altra Regione.

Articolo 8

(Attività di indirizzo, vigilanza e potere sostitutivo delle Regioni)

1. Al fine di assicurare omogeneità, organicità ed efficacia all'attività di irrigazione e bonifica, le Giunte regionali adottano atti di indirizzo e criteri in ordine all'attività programmatoria e gestionale del Consorzio nelle forme e nei modi previsti dalle rispettive normative regionali.
2. Le Giunte regionali, tramite i competenti uffici, possono chiedere al Consorzio documenti, informazioni e chiarimenti ed effettuare ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli Organi istituzionali indicati all'articolo 4 e il regolare esercizio dell'attività del consorzio, anche avvalendosi della consulenza di esperti o di società di servizi.
3. Gli atti assunti dagli Organi istituzionali o dai commissari regionali sono soggette agli obblighi di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione applicabili, in base alla normativa vigente, agli organismi che svolgono servizi pubblici essenziali limitatamente alle attività di pubblico interesse.
4. Le funzioni di vigilanza sull'attività del Consorzio sono esercitate dalle Regioni per i rispettivi territori di competenza, nei limiti di quanto previsto dalle proprie normative regolanti la materia di bonifica e irrigazione e nel rispetto della presente Intesa.
5. In caso di accertata inefficienza e inattività nello svolgimento dei compiti consortili ovvero nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, di gravi violazioni di legge, di regolamenti, dello statuto consortile e delle direttive regionali o di gravi irregolarità amministrative e contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio, le Giunte regionali della Lombardia e del Piemonte dispongono, di concerto, la decadenza del Presidente e lo scioglimento dei seguenti Organi, con contestuale nomina congiunta di un Commissario straordinario:
 - a) Assemblea dei Delegati;
 - b) Consiglio di Amministrazione;
 - c) Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica.
6. Nei casi di cui al comma 5, le Giunte regionali provvedono alla contestazione dei rilievi ed invitano il Consorzio a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il Consorzio non presenti le controdeduzioni nel termine assegnatogli o anche le stesse non siano ritenute accoglibili, le Giunte regionali deliberano lo scioglimento degli Organi istituzionali

di cui al comma 5 e nominano un Commissario straordinario che provvede alla gestione temporanea del Consorzio nonché all'indizione delle elezioni consortili per la ricostituzione degli Organi istituzionali. Il provvedimento di scioglimento specifica i compiti e gli indirizzi cui il Commissario deve attenersi nella propria attività.

7. Gli Organi sciolti devono essere ricostituiti entro dodici mesi dal provvedimento di scioglimento di cui al comma 6.
8. Il Commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore a dodici mesi. Per motivate necessità, l'incarico del Commissario straordinario può essere prorogato una sola volta per sei mesi.
9. Al Commissario straordinario è corrisposto lo stesso trattamento economico dello stipendio base della fascia media di inquadramento contrattuale collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica. Qualora il Commissario non provveda nel termine di cui al comma 7 a tutto quanto occorre per l'elezione degli Organi istituzionali di cui al comma 5, il trattamento economico è ridotto nella misura del cinquanta per cento.
10. Qualora il Consorzio ometta di adottare atti di interesse generale obbligatori per legge, quali l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e i regolamenti, le Giunte regionali, di concerto, assegnano un congruo termine per l'adempimento, decorso il quale inutilmente, nominano un Commissario ad acta.
11. Nel caso in cui la mancata adozione di un atto obbligatorio interessi il territorio di una sola delle due Regioni, la Regione territorialmente competente attiva la procedura di nomina del Commissario ad acta, informando l'altra Regione della procedura intrapresa.
12. Gli oneri derivanti dall'attività di commissariamento sono a carico del Consorzio.

Articolo 9 (Efficacia)

1. L'efficacia della presente Intesa decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale della Lombardia di ratifica dell'Intesa.

Articolo 10 (Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente Intesa sostituisce l'Intesa sottoscritta il 10 dicembre 2012, fatti salvi gli effetti prodotti.
2. Il Consorzio modifica lo Statuto per renderlo conforme alla presente Intesa, entro centottanta giorni dall'efficacia della stessa Intesa. L'inutile decorso del termine

di cui al primo periodo comporta l'applicazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 10.

3. Fino all'entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 2, continua ad applicarsi e a produrre effetti quanto previsto dallo Statuto vigente del Consorzio.
4. A seguito dell'efficacia della presente Intesa, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nomina il secondo Vicepresidente, attribuendo il ruolo di Vicario al Vicepresidente espressione del territorio della Regione diversa da quella di cui è espressione il Presidente.
5. Le Parti si impegnano ad attuare quanto concordato nella presente Intesa.

Letto, confermato e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 15 c. 2-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Per la Regione Lombardia
Viviana Beccalossi



Per la Regione Piemonte
Giorgio Ferrero

